

Regione Autonoma della Sardegna
Azienda socio-sanitaria locale n.8 di Cagliari



DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO
(ALLEGATO III, TITOLO V, PUNTO 42 COMMA B DEL D.M. 19 MARZO 2015 E S.M.I.)

PROT. N. _____

CAGLIARI, _____

Il Direttore Generale dell'Area socio-sanitaria locale n.8 di Cagliari, Dott. Marcello Tidore, nominato con Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, in qualità di Legale Rappresentante dell'azienda ai sensi dell'allegato III, Titolo V, punto 42 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 assume il presente provvedimento avente ad oggetto:

Delega di funzioni in materia di sicurezza antincendio ai sensi dell'allegato III, Titolo V, punto 42 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 e s.m.i.

Premesso che:

- la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, si è preso atto del conferimento dell'incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore;

visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli obblighi del datore di lavoro l’adozione, sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti, delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato;

visto l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una funzione di preminente interesse pubblico di retta a conseguire, secondo criteri uniformi su tutto il territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone e delle cose, richiama l’applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al ex Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998 e s.m.i.;

preso atto che l’art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei Vigili del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” all’art. 20 definisce le sanzioni penali e sospensione dell’attività in materia di omessa certificazione e vigilanza;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, relativamente agli adempimenti di cui all’attività n. 68, come da D.P.R. 151 del 01.08.2011;

visto che il su citato Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 ha disposto l’aggiornamento delle regole Tecniche di cui al Decreto Ministero Interno del 18.09.2002, prevedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, un calendario temporale entro il quale le strutture sanitarie dovranno completare l’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio, fatta salva la facoltà di non optare al presente decreto secondo quanto disposto dall’art.5 comma 1 o comma 2;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.02.2020, pubblicato nella G.U. del 28.02.2020, n. 50 ed in vigore dal 29.02.2020, che proroga di un anno alcuni termini di cui al D.M. 19.03.2015 per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal medesimo e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima;

considerato che con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle strutture sanitarie con Decreto Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private allo scopo di:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di incendi all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015 nell'aggiornare le regole tecniche di cui sopra ha introdotto importanti novità imponendo al Responsabile dell'attività:

- l'obbligo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) redatto ai sensi del ex DM 10.03.1998 e s.m.i., che dovrà necessariamente contenere: un documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio con precisa indicazione del budget da assegnare, l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio, un sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti e il mantenimento delle misure migliorative adottate nelle varie fasi; il Piano per la gestione delle emergenze; il Piano di formazione e l'organigramma del personale addetto alla struttura antincendio;
- l'obbligo di formare e designare gli addetti antincendio;
- l'obbligo di individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio con mansioni specifiche di pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti, indicandone la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

considerato che per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e per la relativa attuazione, il D.M. 19.03.2015 all'art.2 comma 1.b e all'art. 3 comma 4.b impone che il Responsabile dell'attività debba individuare un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, e ai sensi dell'allegato III, Titolo V, punto 42 del medesimo decreto è necessario che il RTSA abbia mansioni specifiche di pianificazione, coordinamento e verifica degli adeguamenti, indicandone la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe.

ESAMINATO

il curriculum formativo e professionale del Tecnico della Prevenzione Luciano Sitizia, e constatato il possesso dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza necessari;

Tutto ciò premesso,

Il Direttore Generale della ASL n.8 di Cagliari, Dott. Marcello Tidore in qualità di Legale Rappresentante della ASL che eroga prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale o di ricovero secondo le attività soggette al DPR 151/11 e secondo quanto disposto dall'allegato III, Titolo V, punto 42 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015

DELEGA

al **TdP Luciano Sitizia** in qualità di Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio, i seguenti compiti e funzioni in materia di sicurezza antincendio presso le strutture e i dipendenti che operano nella ASL 8 di Cagliari, in quanto costituenti anche l'esplicitazione organica di funzioni comunque già intrinseche alla suddetta figura:

1. funzioni di responsabilità tecnica della Sicurezza Antincendio ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b e dell'art.3 comma 4 lettera b del DM 19.03.2015 e s.m.i. per le strutture soggette e relativi adempimenti normativi, ovvero ai sensi dell'art.5 comma 2 del medesimo decreto;
2. aggiornamento urgente del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio Aziendale di ATS (delibera ATS n. 41 del 11/01/2019) in cui sono declinate le modalità per individuare all'interno delle strutture organizzative dell'attività, le responsabilità, le procedure, le istruzioni, le attività di pianificazione, i processi, le risorse ed i controlli per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica in materia di gestione della sicurezza antincendio, nonché le attività in capo alla ASL per effetto della L.R. n.24/2020;
3. funzione di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio della ASL di Cagliari, tra cui la valutazione periodica del SGSA al fine di verificarne efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema e aggiornamento dello stesso secondo l'evoluzione della politica aziendale sulla sicurezza, in collaborazione con le altre strutture aziendali e intraziendali di ARES;
4. promotore con il servizio Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo di ARES dell'organizzazione e gestione della formazione in materia di sicurezza antincendio, comprese le attività di esercitazione periodica (evacuazione, ecc.), nonché le funzioni di Responsabile Scientifico di tutti i corsi in materia di sicurezza antincendio;
5. aggiornamento periodico degli elenchi dei dipendenti con mansione di "Addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione emergenze" formati ai sensi del D.Lgs 81/08 e come indicato nell'ex DM 10/03/1998, ovvero secondo il nuovo DM 02/09/2021 a far data dalla sua attuazione;
6. pianificazione, monitoraggio e verifica dell'adeguamento antincendio delle strutture secondo i termini temporali e con le modalità indicate nel D.M. 19.03.2015, e secondo i cronoprogrammi temporali riportati nella convenzione di cui ai finanziamenti della DGR 52/26 del 22.11.2017 inerente i Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnati al SSR per gli adeguamenti antincendio delle strutture;
7. programmazione di tutti gli interventi migliorativi per l'adeguamento antincendio delle strutture, in collaborazione con le strutture competenti e con il Servizio Prevenzione e Protezione;

8. Gestione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza Antincendio, ivi compreso il coordinamento delle squadre aggiuntive di soccorso antincendio esternalizzate e non;
9. Supporto alla redazione del programma delle OOPP, degli investimenti e degli interventi manutentivi edili ed impiantistici per gli aspetti direttamente legati alla prevenzione incendi, in collaborazione con le strutture competenti, ovvero eseguire il calcolo del budget da impegnare per ogni singola fase secondo i termini temporali del sopracitato decreto (progetti di prevenzione incendi al DM 19.03.2015, adeguamenti prima fase, seconda fase, ecc...) e dei finanziamenti in corso di attuazione;
10. supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici e alla gestione dei contratti, per gli aspetti direttamente legati alla prevenzione incendi;
11. redigere con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e del RSPP e adottare in concorso con i Direttori di Presidio e Distretto, i piani di emergenza ed evacuazione per ogni singola struttura, ovvero aggiornare ove necessario secondo l'attuazione della L.R. 24/20 i piani di emergenza già presenti alla data di emissione della presente;
12. redigere una relazione bimestrale con cui rendicontare al Direttore Generale lo stato degli adempimenti di ogni singola struttura;
13. collaborare, in supporto ai tecnici ARES, per le attività di pronta disponibilità demandate all'unità di crisi in caso di emergenza incendio, così come meglio specificato nei piani di emergenza ed evacuazione vigenti;
14. redigere, per le attività di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, le relazioni contenenti i cronoprogrammi di attuazione previsti dal DM 19.03.2015 ovvero i cronoprogrammi attuativi e le misure compensative messe in atto in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 30/16 del 03/08/2010 e s.m.i. e ove richiesto le relazioni in deroga all'art.4 del DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tidore

Il **TdP Luciano Sitzia** dichiara di ricevere copia del presente atto di delega, che consta di n. 5 pagine, di averne preso completa visione, di averne compreso i contenuti e di accettare formalmente ed incondizionatamente, con la sottoscrizione, la delega in oggetto.

TdP Luciano Sitzia

Cagliari, li _____